

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 LUG. 2002

ADDI' 5 LUG. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUCELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armardo	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

VERZASCHI

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 901

OGGETTO : Proposta di legge regionale concernente:

"Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 : Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".



**OGGETTO:** Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al personale, demanio, patrimonio e informatica;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 che disciplina, in armonia con i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema organizzativo della giunta e del consiglio e detta disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTI** gli articoli 30 e 39 della citata legge regionale n. 6/2002 che rinviano ai regolamenti di organizzazione la disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e il rapporto di lavoro della dirigenza e del personale regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza;

**VISTA** la legge recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", che modifica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati nella seduta del 19.6.2002 ed in corso di pubblicazione;

**CONSIDERATO** che ad oggi non sono stati ancora promulgati i predetti regolamenti regionali di attuazione della legge regionale n. 6/2002;

**RITENUTO** che, nell'attuale fase, si rende necessario procedere alla modifica della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 per armonizzarla alle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 165/2001 dalla predetta legge "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", per le parti che interessano l'organizzazione della Regione Lazio;

**VISTA** l'allegata proposta di legge regionale di modifica della legge regionale n. 6/2002;

all'unanimità



## DELIBERA

- 1) di confermare quanto rappresentato in premessa;
- 2) di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale avente ad oggetto: "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".



## RELAZIONE

Alla proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".


Con la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 è stato disciplinato, in armonia con i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema organizzativo della giunta e del consiglio e sono state dettate disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

Poiché nella seduta del 19.6.2002 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", che modifica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attualmente in corso di pubblicazione, si è ritenuto, nelle more dell'approvazione dei regolamenti regionali di organizzazione previsti dagli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002, di modificare la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 per armonizzarla alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 165/2001.

Le modifiche apportate riguardano, in particolare:

- L'introduzione delle disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato;
- La collocazione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente all'esterno delle strutture del segretariato generale;
- La riformulazione delle disposizioni riguardanti l'accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza demandando al regolamento di organizzazione l'individuazione dei requisiti e della disciplina per l'accesso, nonché la definizione delle procedure concorsuali;
- L'introduzione della delega di alcune funzioni dirigenziali al personale della categoria apicale;
- La riformulazione di alcune disposizioni riguardanti il conferimento degli incarichi dirigenziali con riguardo alla soppressione del principio della rotazione degli incarichi e alla modifica della percentuale degli incarichi conferibili a soggetti esterni all'amministrazione regionale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



902  
~~5-18-2002~~ W

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

*concernente: "Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale".*

R. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## Art. 1

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, è inserito il seguente articolo:

### "Art. 7 bis

#### *Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*

1. I dirigenti regionali possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 15, comma 7, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione regionale.
3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti non può comunque essere disposta se:
  - a) il dirigente, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) il dirigente intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4.
6. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie.
7. Per le modalità e le procedure attuative del presente articolo si fa riferimento al regolamento emanato dallo Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



**Art. 2**

1. All'articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente e con la Giunta sono organizzati nella struttura del segretariato generale con esclusione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente."

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### Art. 3

1. L'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

#### **"Art. 16**

#### *Accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza*


1. L'accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza avviene sulla base della programmazione del fabbisogno di cui all'articolo 11, e nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2, a seguito di concorso per esami.
2. I requisiti e la disciplina per l'accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza, nonché le procedure concorsuali, sono definiti con il regolamento di organizzazione."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



**Art. 4**

1. All'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, la rubrica dell'articolo è sostituito dal seguente "Delega di attribuzioni dei dirigenti".

  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

1. All'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

"8. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze definite dal regolamento di organizzazione a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle strutture ad essi affidate. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## Art. 6

1. All'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, al comma 4, le parole:

“tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare nonché del principio della rotazione degli incarichi.”,

sono sostituite con le seguenti parole:

“tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## Art. 7

1. All'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, al comma 5, dopo le parole "medesimo ruolo" è soppresso il punto (.) e sono aggiunte le seguenti parole:  
"ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste al comma 7."

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

1. All'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, al comma 7, le parole:

"entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia"

sono sostituite con le seguenti parole:

"entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## Art. 9

1. All'articolo 24 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, il comma 5, è sostituito dal seguente comma:

"5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo."

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## Art. 10

1. All'articolo 38 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, al comma 4, le parole:

“tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare nonché del principio della rotazione degli incarichi.”,

sono sostituite con le seguenti parole:

“tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonché dei programmi da realizzare.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## Art. 11

1. All'articolo 38 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, al comma 6, le parole:

"entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia"

sono sostituite con le seguenti parole:

"entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



**Art. 12**

1. All'articolo 42 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall'articolo 20, commi 5 e 7."

  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE